



Comitato degli Italiani all'Estero

South Australia

REGOLAMENTO INTERNO

DEL COMITATO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Circonscrizione Consolare di Adelaide, South Australia

Art 1. IL COMITES

Art 2. ORGANI

c.1 ASSEMBLEA

c.2 PRESIDENTE

c.3 VICE PRESIDENTE

c.4 SEGRETARIO

c.5 ESECUTIVO

c.6 TESORIERE

c.7 MEMBRI COOPTATI

c.8 COMMISSIONI DI LAVORO

c.9 REVISORE DEI CONTI

Art 3. ASSEMBLEA DEL COMITES

c.1 CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

c.2 ORDINE DEL GIORNO

c.3 VERBALE

c.4 ASSENZE

Art 4 FINANZA

c.1 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

c.2 RIMBORSO SPESE

Art 5 DECADENZA, DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONI DEI MEMBRI DEL COMITATO.

Art 6 APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art 7 CODICE DI CONDOTTA

Art 8 CONFLITTI D'INTERESSE

GLOSSARIO

Art.1 IL COMITES

Con riferimento alla legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003 n. 395, opera ad Adelaide, South Australia, il Comitato degli Italiani all'Estero ("COM.IT.ES") per la circoscrizione consolare del South Australia.

Il COM.IT.ES è apartitico e persegue i suoi scopi mantenendo la propria autonomia. Esso è un ente privato per quanto riguarda le autorità australiane ed ente pubblico per quelle italiane. Non persegue alcuna finalità commerciale e non ha scopi di lucro. La sua attività si attua in collaborazione ed in coordinamento con l'autorità consolare nel rispetto delle leggi locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario.

La sede principale del COM.IT.ES è situata nella città di Adelaide, South Australia, presso il "The Italian Centre" 262a Carrington Street.

Il COM.IT.ES si compone di 12 membri eletti secondo quanto stabilito dalla legge n. 286 del 23 ottobre 2003 e in conformità al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003 n. 395.

Art. 2 ORGANI

- COMITATO
- PRESIDENTE
- VICEPRESIDENTE
- SEGRETARIO
- ESECUTIVO
- TESORIERE
- MEMBRI COOPTATI
- COMMISSIONI LAVORO
- REVISORE DEI CONTI

C.1 COMITATO

Il comitato del COM.IT.ES è costituito da 12 membri eletti e da un massimo di 4 consiglieri cooptati (legge 286/2003). Le competenze e attribuzioni del Comitato sono quelle previste dai testi di legge e dai loro regolamenti. Il Comitato viene rinnovato ogni 5 anni. I suoi componenti restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo Comitato.

c.2 IL PRESIDENTE

Nella prima riunione, il COM.IT.ES elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i membri che pongano la propria candidatura. Se nessun candidato raggiunge tale maggioranza nella seduta successiva e' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti (Art.10, comma 1, Legge 286 del 23 ottobre 2003). In caso di parità, viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Presidente e' il portavoce ufficiale del COM.IT.ES, ne è il rappresentante legale, ed è l'interlocutore diretto con l'Autorità Consolare (*"I rapporti del Comitato con l'ufficio consolare sono assicurati dal Presidente o da persona da lui delegata"* DPR).

Il Presidente:

- E' componente dell'Esecutivo, lo presiede e dispone tutti gli ordini di pagamento.
- Convoca il Comitato almeno quattro volte durante l'anno finanziario (gennaio-dicembre)

- Convoca e presiede le riunioni del COM.IT.ES e dell'Esecutivo e, dopo aver consultato l'esecutivo, ne stabilisce il luogo, la data, e l'ora.
- Può partecipare alle riunioni delle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
- Riferisce al COM.IT.ES sugli incontri avuti nell'espletamento della sua carica, porta a conoscenza dei Consiglieri della corrispondenza ricevuta in qualità di Presidente e ne facilita la visione a meno che marcata confidenziale.
- Qualsiasi opinione del Presidente che non abbia ricevuto previa approvazione dal COM.IT.ES o che non sia l'espressione di una delibera del COM.IT.ES, può essere presentata solo come opinione personale.
- Insieme al segretario, firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere amministrativo. Nel caso in cui il segretario non è presente, un membro dell'esecutivo firmerà. (N.B. Il segretario firma solamente i verbali, i verbali del consuntivo e del preventivo).
- Firma ogni documento relativo ad operazioni di carattere economico e/o finanziario.
- Esercita tutti i poteri e le funzioni conferitegli dalla Legge, dal Regolamento di Attuazione, dal presente regolamento interno, nonché dalle delibere del COM.IT.ES.

Le dimissioni del Presidente sono richieste con mozione sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'art. 5 comma 1 legge 23 ottobre 2003, nr. 286, che indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i componenti elettivi del comitato. Tale mozione è posta ai voti in apertura dei lavori della seduta successiva. Se è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti di cui al citato art. 5, comma 1, il candidato indicato nella mozione

subentra immediatamente nella carica di Presidente (art. 10, comma 2 legge 23 ottobre 2003 nr. 286).

C. 3 IL VICE PRESIDENTE

Eletto a maggioranza semplice tra i membri dell'Esecutivo, il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza od impedimento, il Presidente.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione del COM.IT.ES.

Se il Presidente decade o si dimette, ne assume i poteri fino alla seduta successiva, in cui verrà eletto un nuovo Presidente secondo le modalità previste dalla Legge.

Ogni comunicazione diretta al Vice Presidente riguardante l'attività del comitato deve essere effettuata in forma scritta e recapitata tramite indirizzo email dell'attuale COM.IT.ES.

C.4 IL SEGRETARIO

Il Segretario del COM.IT.ES svolge anche le funzioni di Segretario dell'Esecutivo, pur non essendo membro. Provvede alla conservazione degli atti dell'Assemblea, dell'Esecutivo e alla stesura dei verbali. I verbali delle sedute e gli altri di cui sopra sono tenuti a disposizione del capo dell'ufficio consolare o di un suo rappresentante appositamente delegato. Copia dei verbali delle sedute, firmata dal Presidente e controfirmata dal Segretario, è trasmessa al capo dell'ufficio consolare (DPR 395 Art. 30 comma 2). La stesura dei verbali può essere affidata a personale di segreteria su disposizione dell'esecutivo ove

ritenuto necessario. Il Segretario coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni. Durante le riunioni del Com.It.Es propone quanto considera utile per il conseguimento degli obiettivi del Comitato ed al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'attività del COM.IT.ES stesso. Il Segretario può, ai soli fini della trascrizione del verbale, previa autorizzazione di tutti i membri del Comitato presenti, registrare su file audio la seduta e mettere tale registrazione a disposizione dei Consiglieri fino ad approvazione del verbale. Immediatamente dopo l'approvazione del verbale (vedi art. 18 nel presente regolamento), il Segretario cancella tale registrazione.

Ogni comunicazione diretta al Segretario riguardante l'attività del comitato deve essere effettuata in forma scritta e recapitata tramite indirizzo email dell'attuale COM.IT.ES.

C.5 ESECUTIVO

Il COM.IT.ES elegge un Esecutivo non superiore ad un quarto dei suoi componenti secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1 della Legge 23 ottobre 2003 nr. 286. Il Presidente è membro d'ufficio dell'Esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo apprezza e fa capire le priorità e assiste nei compiti fondamentali come dettati dalla legge che regola il COM.IT.ES. Ogni comunicazione diretta all'esecutivo riguardante l'attività del comitato deve essere effettuata in forma scritta e recapitata tramite indirizzo email dell'attuale COM.IT.ES.

L'Esecutivo affianca il Presidente nel seguente modo:

- Discute ed elabora l'ordine del giorno delle sedute del COM.IT.ES ed opera secondo le sue direttive.

- Sottopone al COM.IT.ES il bilancio preventivo e consuntivo.

- Esamina i problemi relativi all'attività del COM.IT.ES, e ne elabora le soluzioni.

Le sedute dell' esecutivo sono convocate dal Presidente o, su suo mandato, dal Vice Presidente. Esse sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri (due). L'Esecutivo decide a maggioranza dei presenti in modo palese.

Il Segretario del Com.It.Es. partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Esecutivo ed esplica le sue funzioni come da regolamento.

In caso di decadenza o rinuncia alla carica da parte di un componente dell'Esecutivo, il COM.IT.ES procede alla sostituzione mediante regolare elezione. Previa comunicazione con la segreteria, la partecipazione è possibile anche in televideo conferenza in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile un collegamento in tal senso. Qualora la presenza concordata in tele-video conferenza si rivelasse comunque impossibile l'assenza del consigliere si considera giustificata.

C.6 TESORIERE

Il Tesoriere è eletto a maggioranza semplice tra i Consiglieri nominati e deve agire nel rispetto delle direttive del Comitato.

Il Tesoriere:

- Prepara e predispone, insieme al Presidente, Segretario e assistente segretario ove stabilito dall'Esecutivo (art 2 comma 4 regolamento) i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta in maniera preliminare all'Esecutivo per un controllo interno prima di essere presentati al Comitato. Il preventivo deve

essere approvato dal Comitato e deve essere trasmesso all'Ufficio Consolare entro il 30 settembre di ogni anno. Il consuntivo deve essere approvato e deve essere trasmesso all'Ufficio Consolare entro il 14 febbraio.

Nello specifico con riferimento alla circolare n.2 del 28 luglio 2020 (MAECI), deve:

1. Provvedere al rendiconto consuntivo: *“I COMITES entro 45 giorni dalla fine della gestione annuale (ovvero entro il 14 febbraio di ogni anno) devono presentare all'Ufficio consolare i rendiconti consuntivi redatti su carta intestata dell'Ente relativi ai finanziamenti sul Cap. 3103 e sul Cap. 3106 (rispettivamente allegati 5 e 5 bis), certificati da tre revisori dei conti, due dei quali designati dal Comitato ed uno dal Capo dell'Ufficio Consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.”*

2. Fare richiesta di finanziamento: *“ Entro il 30 settembre di ogni anno i COMITES devono presentare all'Ufficio consolare competente:*

A) formale richiesta di finanziamento per l'anno successivo (due distinte richieste di finanziamento: una relativa alle spese di funzionamento e l'altra relativa alle spese di viaggio per le riunioni (fare riferimento ai commi 1 e 2 art. 6, Legge 286/2003);

B) bilanci preventivi (sia per il Cap. 3103, spese di funzionamento – allegato 2, che per il Cap. 3106, spese di viaggio per il Comitato dei Presidenti (riferimento Legge 286/2003;

C) relazione analitica e documentata delle spese previste relative ad entrambi i cap 3103 e 3106 come indicato nella circolare n.2 28 luglio 2020 (MAECI);

D) estratto della riunione in cui sono stati approvati i bilanci preventivi.

Da notare:

- 1) l'estratto della riunione rimane responsabilità del segretario; e
 - 2) Entro e non oltre il 31 ottobre l'ufficio consolare, esamina le richieste, verifica la correttezza dei documenti e invia la documentazione redatta da una dettagliata relazione sull'attività dei COM.IT.ES all'ufficio competente (circolare n.2 28 luglio 2020 MAECI).
- Congiuntamente al Presidente, ha cura dei fondi, mantiene i libri contabili e riceve le donazioni dei proventi.
 - Mette i libri contabili a disposizione dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti, delle competenti autorità e di chiunque ne faccia richiesta. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge, i libri contabili del COM.IT.ES sono pubblici.
 - Ricerca e identifica la possibilità di richiedere contributi mediante bandi nazionali ed esteri previa consultazione del Segretario e approvazione dell'Esecutivo.
 - E' responsabile della pubblicazione tramite i canali comunicativi/media del COM.IT.ES di tutte le operazioni di carattere economico e finanziario.

C.7 MEMBRI COOPTATI

Oltre ai Consiglieri eletti di cittadinanza italiana possono far parte del COM.IT.ES, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti del comitato eletto (riferimento Legge 286/2003). I consiglieri cooptati hanno tutti i diritti dei consiglieri eletti.

C.8 COMMISSIONI LAVORO

Il COM.IT.ES può stabilire dei sottocomitati per determinate aree di interesse per lo studio di problemi specifici, rielaborazione di proposte e l'eventuale realizzazione di progetti per conto del comitato. La suddetta progettualità verrà discussa e programmata con cadenza annuale.

Le commissioni di lavoro:

- Le commissioni sono presiedute da un membro del Comitato eletto dai membri appartenenti del sotto comitato stesso a maggioranza semplice. I membri del Comitato facenti parte dell'Esecutivo costituiscono casi di ineleggibilità per la presidenza.
- Un membro del Comitato non può contemporaneamente ricoprire la carica di Presidente di più sotto commissioni.
- I presidenti delle commissioni informano, via email, il Presidente del Comitato sullo svolgimento dei lavori delle commissioni stesse; quest'ultimo informerà poi l'intero comitato nelle sedute successive. I verbali delle sedute delle sotto commissioni verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica del Com.It.Es.
- Sono costituite da un numero di componenti stabiliti dalla stessa commissione su valutazione dell'Esecutivo.
- Possono essere composte da persone esterne al comitato previa richiesta di approvazione del comitato intero che si esprimerà attraverso maggioranza semplice.
- Ogni componente del comitato può far parte di più sotto commissioni di lavoro.

- Le commissioni si riuniscono secondo un calendario concordato in anticipo e possono fissare riunioni congiunte tra i gruppi di lavoro per progettualità comuni.
- L'ordine del giorno delle commissioni è fissato dalla commissione stessa e contiene anche gli argomenti proposti dall'esecutivo o richiesti dal comitato.
- L'esecutivo funge da sostegno per i vari gruppi di lavoro. Esso ha facoltà di proporre al Comitato lo scioglimento della commissione in funzione della salvaguardia della legislazione, amministrazione e finanza del comitato oppure quando per gravi motivi non è in grado di garantire il regolare espletamento delle sue funzioni.
- le delibere delle commissioni non hanno sia potere decisionale sia esecutivo, ma vengono adottate a maggioranza semplice all'interno della commissione stessa e proposte al Comitato per la loro decisione.

C. 9 REVISORI DEI CONTI

Devono essere designati dal Comitato due "Revisori dei conti". Le candidature sono presentate dai membri del Comitato e sono eletti i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad una seconda votazione. Se la parità sussiste, si procede al ballottaggio tra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Il corrente regolamento fa riferimento alla Circolare N.2 del 28 Luglio 2020 in materia di "Erogazioni di finanziamenti in denaro ai COMITES per le spese relative al loro funzionamento".

ART 3 ASSEMBLEA

C.1 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Il Com.It.Es si riunisce almeno quattro volte l'anno e fissa le date delle riunioni, che siano mensili o bimestrali, nella prima riunione dell'anno. Il calendario delle date delle riunioni verrà trasmesso al Console e al rappresentante CGIE.

- La convocazione può essere ordinaria o straordinaria.
 - ordinaria: avviene con almeno sette giorni di preavviso scritto, a mezzo posta elettronica, da parte del Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da $\frac{1}{3}$ dei membri del Comitato e dall'Autorità consolare. Deve essere corredata da luogo, data, ora della seduta, e chiusura dei lavori.
 - straordinaria: è convocata dal Presidente, dalla maggioranza dell'Esecutivo o da $\frac{1}{4}$ dei membri del Comitato e dall'Autorità consolare per iscritto, a mezzo posta semplice o elettronica, con almeno 24 ore di preavviso.
- Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicità è assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali (art 5 comma 5 Legge 23 ottobre 2003 n. 286).
- Gli osservatori non hanno diritto di parola e possono essere allontanati dall'Assemblea in caso di disturbo dello svolgimento della stessa. Per la partecipazione all'incontro via video link da esterno bisogna inviare richiesta a mezzo posta elettronica (Com.It.Es) per ottenere il link.
- Alle sedute possono partecipare anche esperti esterni in relazione agli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno. La partecipazione degli esperti viene decisa dal COM.IT.ES a maggioranza semplice. La convocazione scritta dovrà riportare i nominativi degli esperti e la loro funzione.

- La convocazione è inviata agli organi del COM.IT.ES e all'Ufficio Consolare.

Il quorum delle riunioni deve raggiungere la partecipazione di non meno di 50% + 1 membri eletti. I membri possono partecipare fisicamente alla riunione o essere disponibili via Skype e/o teleconferenza (art 5, comma 5 della legge 286/2003).

C.2 ORDINE DEL GIORNO

- L'ordine del giorno è stabilito dall'Esecutivo.
- Ogni Consigliere ha la possibilità di chiedere l'inclusione di argomenti nell'O.d.G. La richiesta per tale modifica deve essere effettuata per iscritto per mezzo di posta elettronica almeno 5 giorni prima della seduta. Spetterà all'Esecutivo la decisione finale sull'iscrizione dei nuovi argomenti proposti considerando il tempo a disposizione della seduta.
- Se $\frac{1}{3}$ dei membri dell'Assemblea propone, ad inizio seduta ovvero dopo l'esposizione degli argomenti dell'O.d.G. da parte del Presidente, l'inclusione di determinati argomenti attinenti ai problemi dell'O.d.G stesso, l'iscrizione è obbligatoria.

C.3 VERBALE

Tutte le riunioni dell'Esecutivo, dell'Assemblea e delle Commissioni devono essere verbalizzate.

Il verbale delle sedute viene redatto dal Segretario o dall'assistente (vedi art 2 comma 4 presente regolamento).

Il verbale registra:

- La data, il luogo, l'ora di apertura e chiusura della seduta, i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati, l'ordine del giorno e le eventuali modifiche approvate.
- Mozioni, decisioni e risultati delle eventuali votazioni.
- Le proposte accettate e respinte con le rispettive votazioni.
- Gli interventi dei membri che ne fanno richiesta. Ciascun Consigliere può richiedere di aggiungere quanto da loro detto in seduta e non riportato nel Verbale oppure formulare rilievi riguardanti il contenuto della discussione avvenuta durante la seduta. In questo caso la richiesta di modifica al verbale da parte del Consigliere deve essere effettuata per iscritto con una nota e indirizzata al Segretario entro 7 giorni dalla presentazione della bozza del verbale; tali note vengono sottoposte ad approvazione del Comitato. Qualora il Comitato sia stato nel frattempo convocato, i rilievi scritti sono consegnati in apertura di seduta al Segretario o in assenza di quest'ultimo al Presidente.
- Il verbale viene approvato formalmente in apertura della seduta successiva. Una volta approvato con stesura definitiva, il Segretario provvede a consegnarne copia sia ai Consiglieri (caricandolo anche su un documento condiviso digitalmente) sia al Consolato. Il Comitato assicura la pubblicità delle sedute attraverso la pubblicazione nel proprio sito web e tramite la consegna degli stessi all'Autorità consolare che li espone presso i propri locali accessibili al pubblico.
- Il Comitato può disporre di non dare pubblicità a determinati resoconti e discussioni riservate con voto segreto a maggioranza semplice.

- I verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario, o in mancanza da un membro dell'Esecutivo.

- I verbali delle riunioni saranno redatti sia in italiano che in inglese.

- I verbali dell'Esecutivo: i membri dell'Esecutivo possono formulare rilievi per iscritto da presentare al Presidente in apertura della successiva riunione dove verranno poi trattati. In assenza di tali rilievi, il verbale viene considerato approvato.

C.5 ASSENZE

L' assenza alla seduta del Comitato o dell'Esecutivo va notificata, prima della seduta, via posta elettronica, oppure eccezionalmente telefonicamente, al Presidente o al Segretario. Si considerano assenze ingiustificate tutte quelle non comunicate per posta elettronica o telefonicamente in debito anticipo. Dopo tre assenze ingiustificate e consecutive ad assemblee ordinarie il Consigliere decade a tutti gli effetti (art 8, Legge 286/2003). In caso di impossibilità di un membro di poter essere fisicamente presente all'assemblea è possibile partecipare via teleconferenza e la sua partecipazione è considerata valida a tutti gli effetti.

ART 4 FINANZA

Il Comitato provvede al proprio finanziamento e all'adempimento dei propri compiti con:

1. Le rendite dell'eventuale patrimonio.
2. I finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli Affari Esteri.
3. Gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane.

4. Gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati.

5. Il ricavato di attività e di manifestazioni varie.

L'anno fiscale del Com.It.Es. è dal primo gennaio al 31 dicembre.

C.1 BILANCIO PREVENTIVO E RENDICONTO CONSUNTIVO

In accordo con quanto disposto dal MAECI in tema di bilancio preventivo e rendiconto consuntivo, il Com.It.Es - previa diversa disposizione motivata dal Comitato o in casi urgenti del Presidente - approva il bilancio consuntivo (richiesta di finanziamento) entro la fine del mese di agosto e il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di gennaio.

C.2 RIMBORSO SPESE

Il COM.IT.ES si riserva il diritto di effettuare il rimborso delle spese derivanti dalla partecipazione ad eventi e/o manifestazioni ritenuti di interesse per il COM.IT.ES stesso, compatibilmente con le esigenze di bilancio. Sono previste per i Consiglieri e membri dell' esecutivo solo la diaria e le spese di trasferimento nella misura fissata dal MAECI. Non sono previsti altri rimborsi straordinari che non siano stati preventivamente autorizzati dall'Esecutivo su consulta del Comitato.

Art 5 DECADENZA, DIMISSIONI, REVOCA E SOSTITUZIONI DEI MEMBRI DEL COMITATO

Oltre a quanto previsto dall'art. 8 della Legge, costituiscono motivi di decadenza:

- le dimissioni;
- il decesso;
- la perdita della residenza nella circoscrizione;
- la perdita della cittadinanza italiana;
- Il riacquisto/acquisto della cittadinanza per i consiglieri stranieri cooptati;
- la perdita del diritto all'elettorato attivo;
- l'insorgere di motivazioni di ineleggibilità.

I Consiglieri decaduti vengono sostituiti con decreto dell'autorità consolare secondo modalità del sopracitato art. 8, comma 3.

Le cariche all'interno del COM.IT.ES possono decadere su mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri ed approvata dalla maggioranza assoluta del Com.It.Es.

ART 6 APPROVAZIONE E VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

- Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto da almeno $\frac{1}{3}$ dei Consiglieri al Presidente che ne informa l'Esecutivo.
- L'Esecutivo mette le proposte di modifica pervenute del presente regolamento all'O.d.G della seduta successiva.
- Per l'approvazione e la modifica del regolamento interno occorre che la votazione avvenga a maggioranza assoluta dei Consiglieri.
- Il regolamento si intende in vigore a decorrere dalla data di approvazione in Assemblea.

ART 7 CODICE DI CONDOTTA

Le opinioni espresse da ciascun Consigliere si intendono a titolo personale e non comportano nessuna responsabilità per il Comitato. Tutte le informazioni e le comunicazioni interne al Comitato, tra i suoi componenti ed esperti, nonché con i membri del CGIE, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile e dal presente regolamento, sono coperti da riservatezza. La loro divulgazione può essere sanzionata su decisione dell'Esecutivo.

Art 8 CONFLITTI D'INTERESSE

8.1 Definizione

Un conflitto di interessi si verifica quando gli interessi personali di un membro sono in conflitto con la sua responsabilità di agire nel miglior interesse ossia il bene comune del COM.IT.ES. Gli interessi personali includono interessi diretti, così come quelli di familiari, amici o altre organizzazioni in cui una persona può essere coinvolta o avere un interesse (ad esempio, come membro o socio).

Questo prevede anche un conflitto tra il dovere di un amministratore del COM.IT.ES e un altro dovere che ha ad esempio in un altro consiglio d'amministrazione. Il conflitto di interessi può essere effettivo, potenziale o percepito e può essere finanziario o non finanziario.

Queste situazioni presentano il rischio che una persona prenda una decisione basata su, o influenzata da, questi fattori, piuttosto che nel migliore interesse del COM.IT.ES. Pertanto, queste situazioni devono essere gestite adeguatamente.

I conflitti di interesse sono comuni e non devono presentare un problema al COM.IT.ES purché siano gestiti in modo trasparente ed efficace.

8.2 Policy

I principi per la gestione dei conflitti d'interesse del COM.IT.ES, nonché la responsabilità del Comitato, è di evitare conflitti di interesse etici, legali, finanziari o di altro tipo e che tali conflitti (laddove si presentino) non siano contro gli obblighi verso il COM.IT.ES.

Il COM.IT.ES gestirà i conflitti di interesse richiedendo ai membri del comitato di:

- evitare conflitti di interesse ove possibile
- identificare e dichiarare eventuali conflitti di interesse
- gestire attentamente eventuali conflitti di interesse, e
- seguire questa policy e rispondere a eventuali inadempienze

8.3 Responsabilità dell'esecutivo:

L'Esecutivo è responsabile di:

- stabilire un sistema di identificazione, dichiarazione e gestione dei conflitti di interesse all'interno del COM.IT.ES
- monitorare il rispetto di questa policy, e
- rivedere questa policy ogni anno per garantire che funzioni in modo efficace.

Il COM.IT.ES deve assicurarsi che i propri Amministratori siano a conoscenza della policy sul conflitto di interessi e che vengano dichiarati eventuali conflitti di interesse effettivi, potenziali o percepiti come richiesto da questa policy.

8.4 Identificazione, dichiarazione e misure adottate per affrontare i conflitti di interesse:

una volta identificato un conflitto di interessi effettivo, potenziale o percepito, deve essere registrato nel verbale della riunione, compresa la natura e l'entità del conflitto e tutte le misure adottate per affrontarlo.

GLOSSARIO

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- “Legge”, la legge 23 ottobre 2003, n. 286; 3.
- “Regolamento di Attuazione”, il sopraindicato Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2003 n. 395 4
- “COM.IT.ES”, il Comitato degli Italiani all’Estero per la circoscrizione di Adelaide
- “Associazioni”, quanto definito dall’art. 7 della Legge; 6.
- “Maggioranza assoluta”, la maggioranza di tutti gli aventi diritto, siano essi presenti o meno.
- “Maggioranza semplice”, la maggioranza gli aventi diritto presenti (purché partecipi almeno la metà più uno degli aventi diritto)
- “MAECI”, il Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale